

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIFARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1970

Riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti di appello e di cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi della organizzazione della giustizia sono di quelli che — coinvolgendo fondamentali principi di civile convivenza — richiedono molta ponderazione nella proposta di soluzioni alternative al sistema vigente. E tuttavia la crisi di efficienza, in cui si dibattono i nostri organi giudiziari, è giunta ormai a estremi tali per cui non sembra possibile procrastinare più oltre un pur parziale tentativo di snellimento e razionalizzazione delle loro strutture.

Oggi la durata media del processo è tale da vanificare ogni seria aspettativa di realizzazione del diritto. Di fatto il cittadino — ed è un fenomeno che qualsiasi operatore del diritto ben conosce — spesso preferisce una parziale soddisfazione extragiudiziale, piuttosto che affrontare l'estenuante *iter* di una vicenda giudiziaria; con quali conseguenze per il corretto svolgersi delle relazioni sociali e per la stessa credibilità della giustizia è superfluo sottolineare.

L'accelerazione dei tempi della decisione finisce così con l'essere una delle più importanti fra le garanzie giudiziarie che uno

Stato bene ordinato deve preoccuparsi di fornire ai litiganti.

Peraltro, com'è intuitivo, una riforma organica dei codici di procedura — dalla quale soltanto può attendersi una radicale soluzione del problema — importa l'esigenza di un discorso così complesso, per le implicazioni non solo tecniche ma anche sociali che ne derivano, da non poter certo essere definito se non in una lunga prospettiva.

In questa situazione si colloca il presente disegno di legge che — pur senza alterare le linee del sistema vigente — si propone, mediante la riduzione dei membri dei collegi di secondo grado e di legittimità, di ottenere una rilevante disponibilità di magistrati, da impegnare per una più razionale ristrutturazione degli uffici giudiziari. Sarà, così, possibile distribuire il carico dei processi fra un maggior numero di collegi giudicanti, consentendo una più sollecita definizione delle vertenze assegnate a ciascun giudice collegiale e realizzando — in tal modo — con un meccanismo di pronta ed agevole attuazione — quella accelerazione dei tempi del processo, che rappresenta il fine ultimo della iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 56 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti ».